



# **COMUNE DI MARACALAGONIS**

PROVINCIA DI CAGLIARI

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**Numero Categoria: 2**

**SINDACO**

**Responsabile: Fadda Mario**

**in data 15/01/2018**

**OGGETTO:**

**SOSPENSIONE ORDINANZA SINDACALE N° 50/2017, A  
CARICO DELLA DITTA BLUSERENA S.P.A.**

## IL SINDACO

**VISTA** la comunicazione Prot. n° 520 dell'11.01.2018 pervenuta da parte della Società Calaserena Village avente sede Legale a Montesilvano(PE) viale Carlo Maresca n° 12 e sede produttiva al Cala Serena Village sito in Maracalagonis in località Geremeas, con la quale si chiede "Istanza di annullamento in autotutela dell'Ordinanza n° 50 notificata in data 17.11.2017" con la quale si ordinava alla Ditta BLUSERENA S.P.A. con sede Legale a Montesilvano(PE) viale Carlo Maresca n° 12, e sede produttiva al Cala Serena Village sito in Maracalagonis in località Geremeas, nella persona del legale rappresentate Sig. Silvio Maresca (nato a Teramo il 30.08.1961 e residente in Pescara in Strada del Palazzo n° 38) e domiciliato per la carica presso la sede della società,

quanto segue:

1. di adottare con effetto immediato nelle modalità operative, tutti gli accorgimenti necessari a limitare le immissioni rumorose, con particolare riguardo alle aree confinanti con le abitazioni;
2. di predisporre e trasmettere a questo Comune entro 60 giorni dalla notifica della presente Ordinanza un piano di bonifica redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, che specifichi gli interventi per ricondurre la rumorosità entro i limiti di legge, avvertendo che comunque, entro 90 giorni dalla notifica della suddetta Ordinanza, dovevano essere realizzati tutti gli interventi tecnici necessari a ricondurre le emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;
3. di trasmettere contestualmente copia del piano di bonifica di cui sopra anche all'A.R.P.A. – Dipartimento di U.O. Sistemi Ambientali – Ufficio Agenti Fisici – via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari

**CONSIDERATO** che da parte di questo Comune si è inoltrata richiesta all'A.R.P.A. – Dipartimento di U.O. Sistemi Ambientali – Ufficio Agenti Fisici – di esprimere le controdeduzioni, rispetto a quanto risposto dalla Ditta Bluserena S.P.A., e che tali controdeduzioni non sono ancora pervenute al Comune di Maracalagonis ;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza n° 50 del 16.11.2017;

**VISTO** l'art. 50, 5° comma del D.lgs. 18.08.2000 n° 267.

### DISPONE

In sede di Autotutela di Accogliere l'istanza della Ditta Bluserena;

### ORDINA

La sospensione dell'Ordinanza n° 50/2017, in attesa di ricevere le controdeduzioni da parte dell'ARPAS.

### DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale di provvedere alla notifica del presente provvedimento:

- al Legale rappresentante della Ditta BLUSERENA S.P.A. tramite posta certificata – [bluserenaspa@legpec.it](mailto:bluserenaspa@legpec.it)

Di trasmettere copia della presente:

- all'A.R.P.A. – Dipartimento di Cagliari – posta certificata – [agentifisici@pec.arpa.sardegna.it](mailto:agentifisici@pec.arpa.sardegna.it) e [arpas@pec.arpa.sardegna.it](mailto:arpas@pec.arpa.sardegna.it) ;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ai sensi dell'art. 21, comma 1 della Legge 1034 /1971, da proporsi entro sessanta decorrente dalla notifica della presente, o in alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

**IL SINDACO**

F.to Rag. Mario Fadda

# BLUSERENA®

VILLAGGI 4 STELLE



In Autotutela  
copia. Ord. in  
Tribunale per i min.  
di competenza local  
ARPAS  
pratica delle  
mg

Spett.le

Comune di Maracalagonis  
in persona del Sindaco pro-tempore

Via Nazionale n° 49

Maracalagonis

via pec: protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it

**Oggetto:** ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'ORDINANZA n. 50 NOTIFICATA IN DATA 17.11.17

Il sottoscritto dott. Silvio Maresca, nella sua qualità di Amministratore Unico e rappresentante legale della Bluserena S.p.a., con sede in Pescara, alla via Caravaggio, n. 125, P.IVA 01705540688, quale gestore dell'albergo Calaserena Village sito in località Geremeas del Comune di Maracalagonis

### PREMESSO CHE:

- con provvedimento notificato in data 17 dicembre 2017, veniva ordinato all'istante:  
**<<1. di adottare con effetto immediato nelle modalità operative, tutti gli accorgimenti necessari a limitare le immissioni rumorose, con particolare riguardo alle aree confinanti con le abitazioni;**  
**2. Di predisporre e trasmettere>>** al Comune entro 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza in oggetto **<<un piano di bonifica redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, che specifichi gli interventi per ricondurre la rumorosità entro i limiti di legge, avvertendo che, comunque, entro 90 giorni dalla notifica della>>** citata ordinanza **<<dovranno essere realizzati tutti gli interventi tecnici necessari a ricondurre le emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;** **3. Di trasmettere contestualmente copia del piano di bonifica di cui sopra anche all'A.R.P.A. – Dipartimento di U.O. Sistemi Ambientali – Ufficio Agenti Fisici (...)>>**
- tale provvedimento appare illegittimo in quanto lo stesso è stato adottato sulla scorta dell'accertamento svolto in data 15.09.2017 dai tecnici dell'ARPAS nell'abitazione del sig. Michele Cadeddu, sita nel condominio di Geremeas Residence nel Comune di Quartu S. Elena.
- secondo quanto risulta dal verbale d'accertamento, i tecnici dell'ARPAS avrebbero rilevato il superamento del limite massimo delle immissioni acustiche nell'orario notturno, in violazione delle disposizioni della legge 447/95 e del DPCM del 14.11.1997;
- dall'esame della relazione redatta dai tecnici dell'ARPAS non è possibile verificare se siano state rispettate tutte le regole previste dal DM 16 marzo 1998 (richiamato nella stessa relazione dell'ARPAS), il cui rispetto è necessario a garantire il corretto rilevamento dei dati e l'assenza di interferenze esterne che ne possano falsare i risultati. Di fatto, nella relazione dei tecnici ARPAS non viene indicato in nessun punto se, e in che modo, siano state rispettate le prescrizioni stabilite dall'allegato B del citato DM 16 marzo 1998 che disciplina appunto le "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

- l'allegato B del suddetto DM individua puntualmente le **"norme tecniche per l'esecuzione delle misure"** prescrivendo al punto 1 che **"prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura. I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza"**;

- dalla lettura della relazione ARPAS non è dato sapere se tali accorgimenti preventivi siano stati rispettati e se le informazioni prodromiche allo svolgimento della misurazione siano state assunte; ad esempio, non si è tenuto conto del fatto che la zona di cui si discute è soggetta a forte ventosità, elemento ben evidenziato nella relazione tecnica redatta dall'ing. Boilini, perito acustico, che si allega alla presente istanza;

- il punto 5 dell'allegato B individua esattamente le modalità di rilevazione che devono essere seguite all'interno di ambienti abitativi prescrivendo che **"Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica"**;

- le considerazioni sopra esposte trovano piena conferma nella richiamata relazione dell'ing. Boilini, qui allegata, alla quale si rinvia anche per ogni altra valutazione tecnica a confutazione dell'accertamento effettuato.

\*\*\*

Sotto altro profilo, e fermo restando quanto sopra esposto, si osserva che attualmente la struttura non è operativa e che gli impianti dai quali sono derivate le emissioni sonore delle quali si lamentò il Sig. Michele Cadeddu non verranno riattivati prima del prossimo mese di maggio. Appare pertanto privo di giustificazione il termine breve di sessanta giorni assegnatoci per predisporre il piano bonifica. Ancor meno giustificato è il termine di 90 giorni assegnatoci per la realizzazione delle opere eventualmente necessarie per ridurre l'impatto acustico, posto che l'attuazione degli interventi eventualmente programmati non potrebbe che avvenire una volta che questi saranno discussi con le amministrazioni competenti.

Tanto premesso, il sottoscritto Silvio Maresca, in qualità di legale rappresentante pro-tempore della S.p.a. Bluesera e gestore dell'albergo Calaserena Village sito in località Geremeas del Comune di Maracalagonis

### CHIEDE

a codesto Ufficio, in persona del Sindaco *pro-tempore*,

- in via principale: di procedere all'annullamento in autotutela dell'ordinanza sindacale n. 50 del 16 novembre 2017 stante l'illegittimità della stessa per i motivi ampiamente illustrati in narrativa;
- in via subordinata: e con piena riserva di proporre impugnativa, fermo restando l'illegittimità dell'ordinanza sindacale *de qua*, che venga accordata una proroga dei termini per il deposito del piano di bonifica, così come una proroga del termine per la realizzazione degli interventi, i quali non potranno che decorrere dalla data di condivisione del piano.

Confidando nell'accoglimento dell'istanza si porgono distinti saluti.

Pescara, lì 9 gennaio 2018

Bluserena s.p.a.  
l'Amministratore Unico  
Dott. Silvio Maresca

Si allegano:

1. copia dell'ordinanza impugnata;
2. copia della relazione dell'Ing. Boilini;
3. copia documento d'identità.